



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Parere in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta avente ad oggetto “Modifica al del Piano triennale dei fabbisogno di personale (PTFP) 2019/2021 del Comune di Argenta approvato con deliberazione G.C. n.30 e Ricognizione annuale delle eccedenze di personale” (art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000)

Il Collegio dei Revisori del Comune di Argenta della provincia di Ferrara, nominato con Delibera Consiliare n. 44 del 31.7.2018 e modificato con C.C. n. 4 del 5.2.2019, in merito alla proposta di G.C. GCGRU n. 10/2019 del Settore Risorse Umane ed Affari Generali dell’Unione Valli e Delizie avente ad oggetto “Modifica al Piano triennale fabbisogno di personale (PTFP) 2019/2021 del Comune di Argenta approvato con deliberazione G.C. n.30 del 08.03.2019”

PREMESSO

- che la gestione del Servizio Risorse Umane dell’Ente rientra nell’ambito della “Funzione Gestione delle Risorse Umane” conferita all’Unione Valli e Delizie, come da Convenzioni tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e Delizie;

Visti:

- la relazione sull’analisi della spesa di personale dell’Unione e dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore prot. n. 34766 del 20.12.2018, e successive integrazioni prot. n. 6186 del 06/03/2019 e n. 26158 del 24/09/2019 a firma del Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali dell’unione Valli e Delizie;
- la Parte II del Titolo VII del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
- l’art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che testualmente recita:
“...omissis... 8. A decorrere dall’anno 2002 gli organismi di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che anche i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazione, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”;
- l’art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 ed, in particolare, l’art. 6;
- l’art. 1 commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quarter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che i Comuni con popolazione oltre i mille abitanti a partire dall'anno 2019 ad oggi, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel rispetto delle seguenti regole e limiti, riferiti al personale dei livelli, non dirigente:

- ✓ nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i.;
- ✓ ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, come modificato, da ultimo, dalla L.n. 26/2019, e' consentito il cumulo dal 2014 delle facoltà assunzionali per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, nei termini e nelle modalità definite dalla Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la deliberazione n. 27/2014;
- ✓ ai sensi del medesimo art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014 e come modificato, dalla L.n. 26/2019, e' consentito altresì l'utilizzazione dei residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente, da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni (cfr. delibera Corte dei Conti Sezioni Autonomie n. 28/2015). A tal fine vengono applicate le percentuali delle facoltà assunzionali vigenti nel tempo, come chiarito dalla Corte dei conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 25/2017;
- ✓ i vincoli assunzionali di cui all'art. 3 del D.L. n. 90/2014 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d obbligo;
- ✓ ai sensi della Legge n. 26/2019 di conversione del D.L. n. 4/2019, per il triennio 2019/2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, gli Enti Locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

Ricordato che i vincoli assunzionali nel quinquennio precedente 2014-2018 per il Comune di Argenta per il personale non dirigente si presentano come segue:

- Anno 2014 (art. 3, comma 5, D.L. n. 90/2014): 60% spesa cessati anno precedente 2013;
- Anno 2015 (art. 3, comma 5, D.L. n. 90/2014): 60% spesa cessati anno precedente 2014;
- Anno 2016 (art. 1, comma 228, L. n. 208/2015): 25% spesa cessati anno precedente 2015
- Anno 2017 (art. 1, comma 228, L. n. 208/2015, come modificato, da ultimo, dall'art. 22, comma 2, D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni, nella L.n. 96/2017: 75% spesa cessati anno precedente 2016;
- Anno 2018 (art. 1, comma 228, L. n. 208/2015, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 863, L. n. 205/2017; art. 1, comma 479, lettera d) L.n. 232/2016): 75% spesa cessati anno precedente 2017.

Visto l'art. 33 *“Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”*, del D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale al momento non e' applicabile, in quanto non e' stato ancora approvato il decreto della Funzione Pubblica indicato nella norma stessa;

Visti:

- Le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" del 08.05.2018, a firma del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della

salute, definite in coerenza con quanto previsto dall'art. 6-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e preso atto di tutto quanto in esse contenuto;

- La Legge di Bilancio 2019 (L.145/2018)
- Gli atti in materia di personale adottate dagli enti;
- La documentazione sottoposta all'organo di controllo;
- Le motivazioni adottate in merito alla dichiarazione di immediata esecutività;

ACCERTATO

- Che la proposta di delibera della Giunta del Comune di Argenta GCGRU n. 10/2019 del Settore Risorse Umane ed Affari Generali – Unione, oggetto del presente parere, è improntata al rispetto dei principi di cui all'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle norme in materia;
- Che sono stati rispettati i criteri e/o i limiti dettati dall'art. 1 commi 557, 557 bis, 557 ter, 557 quarter della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Collegio dei revisori **esprime motivato parere favorevole** alla proposta di deliberazione in esame, avendone verificato la conformità alle normative di legge vigenti in materia di assunzioni di personale degli Enti Locali.

Comacchio, li 08 novembre 2019

Il Collegio dei revisori

Rag. Marco Mari

Dott. Roberto Bianchi

Prof. Eugenio Caperchione